

# I Centri di Servizio per il Volontariato della Regione Lombardia

I Centri di servizio  
per il volontariato nascono  
con l'obiettivo di supportare,  
sostenere e qualificare  
le organizzazioni  
di volontariato e più in  
generale di essere agenti  
di sviluppo del volontariato  
e della cultura della solidarietà.

Supplemento al numero 4/2004 di News Volontariato  
aprile 2004 mensile – anno VI numero 4

Registrazione del tribunale di Milano n. 550 del 1/10/2001

Editore: Centro di Servizio per il Volontariato per la provincia di Milano

Direttore responsabile: Marco Granelli

Stampa: Tipo & Grafia di Luigi Tettamanti

via Leonardo Da Vinci 6 – 22063 Cantù ( CO )

# Intrattenimenti e spettacoli: normativa e adempimenti



## **Introduzione**

*“I cittadini hanno diritto a riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza e incolumità pubblica”*  
articolo 17 della Costituzione Italiana

Non tutte le riunioni di persone hanno rilevanza dal punto di vista spettacolistico ma solo quelle che assumo la caratteristica di intrattenimento o spettacolo. Il Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, in vigore dal 1° gennaio 2000, oltre a sopprime l’imposta sugli spettacoli ed introdurre l’imposta sugli intrattenimenti, ha distinto le manifestazioni tra “intrattenimenti” e “spettacoli”:

- le attività di intrattenimento sono caratterizzate dall’aspetto prevalentemente ludico e di puro divertimento ed implicano la partecipazione attiva all’evento del fruitore;
- le attività spettacolistiche hanno una connotazione culturale ed implicano la partecipazione passiva all’evento da parte dello spettatore che assiste allo spettacolo, guardando l’evento così come gli è rappresentato.

## I. Attività di intrattenimento

### I.1 Definizioni

Le **attività di intrattenimento**, elencate nella Tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 640, sono caratterizzate dall'aspetto prevalentemente ludico e di puro divertimento ed implicano la partecipazione attiva all'evento del fruitore. Tali attività sono soggette all'imposta sugli intrattenimenti (come da aliquote riportate nella tabella I) e al regime Iva speciale previsto dal D.P.R. 640/1972 e dall'articolo 74 del D.P.R. 633/1972.

**Tabella I: Attività di intrattenimento e rispettive aliquote (Tariffa allegata DPR 26 ottobre 1972, n. 640)**

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	ALIQUOTA IMPOSTA INTRATTENIMENTI
<ul style="list-style-type: none"> <li>Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali</li> <li>Trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio</li> </ul>	16%
<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzo dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie</li> <li>Utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio go-kart</li> </ul>	8%
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse</li> </ul>	60%
<ul style="list-style-type: none"> <li>Esercizio nelle sale da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati</li> </ul>	10%
<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzo di apparecchi da divertimento e intrattenimento per i quali la base imponibile sia determinata analiticamente e l'imposta sia assolta attraverso l'acquisto di schede a deconto, o strumenti similari, da inserire negli apparecchi stessi</li> </ul>	6%

Le note alla Tariffa allegata al DPR 640/1972 precisano che agli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati nella tariffa, ma ad essi analoghi, si applica l'aliquota d'imposta prevista per l'attività con cui, per natura, abbiano maggiore analogia.

Per gli intrattenimenti e le altre attività soggette ad imposta organizzati congiuntamente ad altri non soggetti, oppure costituiti da più attività soggette a tassazione con differenti aliquote, qualora non sia descritto separatamente il corrispettivo specifico per intrattenimento, l'imponibile sarà determinato con ripartizione forfetaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascuna componente.

## **1.2 Base imponibile**

### ***Proventi diretti***

La base imponibile è costituita dall'importo dei singoli titoli di accesso venduti al pubblico per l'ingresso o l'occupazione del posto o dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti al netto dell'imposta sul valore aggiunto, se dovuta.

### ***Proventi indiretti***

Alla base imponibile così determinata occorre aggiungere:

- a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico,
- b) i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte,
- c) l'ammontare degli abbonamenti,
- d) i proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radio-televisivi,
- e) i contributi da chiunque erogati,
- f) il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite,
- g) ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione ed alla organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attività.

### ***Titoli di accesso gratuiti***

Le tessere nominative permanenti rilasciate dall'organizzatore e gli altri titoli di accesso emessi gratuitamente non sono soggetti all'imposta sugli intrattenimenti entro i seguenti limiti:

- a) per le attività svolte con periodicità nel limite del 5% della capienza del locale, rispetto a ciascuna categoria di posti;

b) per le attività che non presentano il carattere di periodicità nella misura del 2% dei posti di ciascuna categoria di cui il locale dispone. Nel caso in cui la manifestazione sia svolta in luoghi che non abbiano una capienza determinata, ai fini del calcolo delle percentuali, si deve far riferimento al numero giornaliero dei titoli di accesso emessi a pagamento. Nel computo delle predette percentuali non rientrano le tessere ed i titoli di accesso gratuiti rilasciati alle autorità investite di particolari funzioni o compiti di istituto purché l'organizzatore provveda a comunicare alla Siae, prima dell'inizio della manifestazione, il numero delle tessere emesse, i dati identificativi completi dei titolari con l'indicazione specifica della loro qualifica lavorativa e delle mansioni svolte.

### 1.3 Regimi particolari

Nel caso di **attività minori**, vale a dire per

- esecuzioni musicali non dal vivo e senza altre prestazioni sostitutive ed accessorie obbligatoriamente imposte ai partecipanti, effettuate in pubblici esercizi,
- attività di minima importanza (ricavi da attività simili nell'anno solare precedente non superiori a 25.822,84 euro),
- attività soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette,

l'imposta può essere determinata in misura ridotta, nella misura del 50% dei proventi conseguiti.

Nel caso di introiti derivanti da attività di **intrattenimento destinati ad Onlus ed enti pubblici ed utilizzati per fini di beneficenza**, la base imponibile è ridotta al 50% di tali introiti a condizione che:

- sia stata data preventiva comunicazione all'Ufficio Siae competente;
- gli intrattenimenti organizzati da un medesimo soggetto per finalità di beneficenza non superino 12 giornate di attività all'anno;
- i fondi raccolti, dedotte le spese e le imposte, siano destinati all'ente benefico in misura non inferiore ai 2/3 degli incassi;
- l'organizzatore presenti preventiva comunicazione alla Siae con indicazione delle finalità di beneficenza;
- l'organizzatore rediga un apposito rendiconto dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna iniziativa.

Qualora la manifestazione di beneficenza sia organizzata da un ente

pubblico, l'imposta non è dovuta, purché siano rispettate le condizioni sopra indicate.

Nel caso di **intrattenimenti organizzati da associazioni per i propri soci** l'imposta sarà applicabile solo se il socio è tenuto a pagare un corrispettivo specifico per la partecipazione all'intrattenimento.

In aggiunta all'imposta calcolata sui proventi diretti e su quelli eventualmente aggiuntivi (aumento prezzi, servizi accessori, ecc.), l'ente dovrà applicare l'imposta

- a) se l'ente ha come unico scopo quello di organizzare tali intrattenimenti ed attività, sull'intero ammontare delle quote o contributi associativi corrisposti;
- b) qualora l'ente svolga anche altre attività, sulla parte dell'ammontare delle quote o contributi riferibile all'attività soggetta all'imposta (come da tabella 2).

**Tabella 2: Calcolo dell'ammontare della quota sociale da imputare a base imponibile**

A	Quote associative annuali	1.000 euro	
B	Intrattenimenti realizzate (giornate)	3	
C	Altre attività svolte	45	
		3	
D	Coefficiente d'imputazione	$\frac{3}{3 + 45} = 6,63\%$	
E	Ammontare della quota sociale da imputare a base imponibile per il calcolo dell'imposta (A x D)	66,30 euro	

L'imposta non è dovuta per le **attività svolte occasionalmente da ONLUS e da enti associativi** (articolo 148, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi - DPR 22 dicembre 1986, n. 917) in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (vedi paragrafo 6.3).

L'esenzione spetta a condizione che l'attività:

- 1) sia svolta occasionalmente;
- 2) sia svolta in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- 3) sia data comunicazione dell'attività all'Ufficio Siae territorialmente competente.

## 1.4 Adempimenti

Gli organizzatori degli intrattenimenti e delle altre attività soggette all'imposta devono produrre alla Siae una preventiva **dichiarazione di effettuazione dell'attività** (vedi paragrafo 5.2). Se necessaria, gli organizzatori devono dichiarare di possedere la **Licenza di pubblica sicurezza** (vedi paragrafo 7.1).

I soggetti che svolgono le attività di intrattenimento sono esonerati dall'obbligo di **registrazione** dei corrispettivi, liquidazione e dichiarazione (periodica e annuale) e fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie. Permane l'obbligo di conservazione e numerazione delle fatture.

Gli esercenti che svolgono attività di intrattenimento devono **certificare i corrispettivi** percepiti per gli intrattenimenti e le operazioni accessorie, complementari o connesse anche se non soggette all'imposta sugli intrattenimenti, con il rilascio all'atto di pagamento di un titolo di accesso (biglietto) emessi mediante appositi misuratori fiscali ovvero biglietterie automatizzate (vedi capitolo 3).

Il **versamento del tributo** avviene mediante il modello F24 (codice tributo 6728) alle seguenti scadenze:

- per attività di intrattenimento svolte in modo continuativo, il giorno 16 del mese successivo allo svolgimento delle attività;
- per attività occasionali, il quinto giorno successivo alla conclusione della manifestazione;
- per le quote e i contributi associativi, il giorno 16 del mese successivo a quello di chiusura dell'anno sociale;
- in caso di mancato svolgimento della manifestazione, 30 giorni dall'originario termine di pagamento per l'imposta calcolata sui corrispettivi non rimborsati.

## 1.5 Il regime IVA sulle attività di intrattenimento

Le attività di intrattenimento, oltre ad essere soggette alla relativa imposta, se svolte da titolari di partita Iva, sono soggette al regime IVA

forfetario (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e articolo 74 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

L'imposta sul Valore Aggiunto si applica sulla stessa **base imponibile** dell'imposta sugli intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima.

Il **regime Iva forfetario** da applicare alle attività di intrattenimento ai fini della determinazione dell'imposta da versare, in sostituzione del metodo ordinario (differenza tra Iva incassata e Iva pagata) prevede l'applicazione di una detrazione forfetaria dall'Iva incassata pari

- al 50% dell'imposta relativa alle operazioni imponibili;
- al 10% per prestazioni di sponsorizzazione connesse all'attività di intrattenimento;
- 33,33% per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica.

Il **versamento** del tributo avviene mediante il modello F24 (codice tributo 6729) alle medesime scadenze previste per l'imposta sugli intrattenimenti.

Alle attività non soggette all'imposta sugli intrattenimenti continuano ad applicarsi le modalità ordinarie con obbligo di tenere una contabilità separata per le attività soggette al regime Iva forfetario.

Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei **modi ordinari** dandone comunicazione all'Ufficio Siae competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell'inizio dell'anno solare, ed all'ufficio delle entrate; l'opzione ha effetto fino a revoca ed è vincolante per un quinquennio.

## **I.6 Scorporo della base imponibile**

Per determinare il valore della base imponibile, occorre scorporare l'imposta sugli intrattenimenti e l'eventuale Iva applicabile ai proventi, diretti ed indiretti, realizzati (vedi esempio nella tabella 3).

Tabella 3: Esempio di scorporo della base imponibile

A	Ingresso	25,00 euro
B	Prestazioni accessorie obbligatorie	15,00 euro
C	<b>Totale corrispettivo (A + B)</b>	40,00 euro
D	Coefficiente di scorporo (IVA 20% + imposta intrattenimenti 16%)	1,36
E	<b>Base imponibile (C / D)</b>	29,41 euro
F	IVA (20% x E)	5,88 euro
G	Imposta sugli intrattenimenti (16% x E)	4,71 euro
H	<b>Quadratura (E + F + G = C)</b>	40,00 euro

## 2. Attività spettacolistiche

### 2.1 Definizioni

Le **attività spettacolistiche** hanno una connotazione culturale ed implicano la partecipazione passiva all'evento da parte dello spettatore che assiste allo spettacolo, guardando l'evento così come gli è rappresentato. Tali attività, elencate nella Tabella C allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (vedi tabella 4), sono soggette al solo regime IVA applicato mediante regime normale (articolo 74 quater, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

Sono considerate **operazioni accessorie** agli spettacoli le attività che abbiano la funzione di integrare, completare e rendere possibile la prestazione principale. A tali prestazioni si applicano i medesimi principi e le aliquote previste per l'attività di spettacolo a cui sono concretamente connesse.

Sulla base di tali principi il servizio guardaroba, la vendita dei cuscini e del programma dello spettacolo non possono essere considerate operazioni accessorie alla prestazione di spettacolo, non costituendo le stesse la necessaria integrazione e l'essenziale completamento della prestazione di spettacolo.

Al contrario, **i diritti di prevendita** costituiscono parte integrante del corrispettivo previsto per assistere allo spettacolo e come tali vanno imputati interamente all'organizzatore e costituiscono il corrispettivo per

**Tabella 4: Elenco delle attività spettacolistiche  
(Tabella C allegata D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)**

- 1 Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private
- 2 Spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgano
- 3 Esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettoni o a moneta; Lezioni di ballo collettive; corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari
- 4 Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti
- 5 Mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministero delle finanze ed altre manifestazioni similari
- 6 Prestazioni di servizio fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite

assistere allo spettacolo, ancorché una parte di tale somma potrà essere poi attribuita dall'organizzatore al distributore dei biglietti a compenso dell'attività svolta in proprio nome e per proprio conto.

## 2.2 Il regime IVA

Ai fini Iva le attività spettacolistiche sono soggette al regime normale, l'organizzatore deve versare all'erario la differenza tra l'Iva sulle operazioni attive e l'Iva sulle operazioni passive; è, quindi, detraibile solo l'Iva relativa a costi sostenuti per l'organizzazione e lo svolgimento degli spettacoli.

L'articolo 74 quater del D.P.R. 633/72 detta alcune regole aggiuntive in materia:

- **momento impositivo:** sorge all'inizio dell'esecuzione della mani-

festazione, ancorché il corrispettivo sia stato precedentemente percepito, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali il momento impositivo coincide con il pagamento del corrispettivo;

- **certificazione dei corrispettivi:** le prestazioni devono essere certificate con il rilascio di titoli di accesso, emessi mediante appositi misuratori fiscali ovvero biglietterie automatizzate (vedi capitolo 3).

Per gli **enti non commerciali** sarà detraibile l'imposta relativa agli acquisti fatti nell'esercizio di attività commerciali a condizione che per tali attività sia stata tenuta una contabilità separata.

Alle prestazioni relative alle attività di spettacolo si applica, in via generale, l'aliquota IVA del 20%, salve alcune eccezioni per le quali è prevista l'IVA al 10%.

**Tabella 5: Aliquote applicabili alle prestazioni relative alle attività di spettacolo**

TIPOLOGIA DI SPETTACOLO	ALIQUOTA
1 Spettacoli cinematografici	10%
2 Spettacoli sportivi:	
a) con prezzo d'ingresso fino a 12,91 euro	10%
b) con prezzo d'ingresso superiore a 12,91 euro	20%
3 Esecuzioni musicali con prevalenza di musica dal vivo, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo, lezioni collettive di ballo, corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche e giostre	20%
4 Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedie musicali, rivista, concerti vocali e strumentali, attività circensi e spettacolo viaggiante, burattini e marionette	10%
5 Mostre, fiere campionarie, esposizioni scientifiche artistiche ed industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministro delle finanze	20%
6 Diffusione radiotelevisiva in locali aperti al pubblico ovvero a domicilio con accesso condizionato	20%

## 2.3 Adempimenti

Gli organizzatori di attività spettacolistiche, oltre alla comunicazione di inizio attività (vedi paragrafo 5.2) e alla certificazione dei corrispettivi mediante rilascio dei titoli di accesso emessi da apposito misuratore fiscale, dovranno:

- rilasciare ricevuta fiscale per la certificazione delle diffusioni radiotelevisive, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuate in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite;
- emettere fattura per le prestazioni di pubblicità, sponsorizzazione, cessione e concessioni di ripresa radiotelevisiva e di trasmissione radiofonica;
- annotare i proventi nel registro dei corrispettivi;
- tenere il registro Iva acquisti in cui annotare, in apposita sezione, le fatture emesse;
- liquidare e versare l'imposta dovuta tramite il modello F24;
- presentare la dichiarazione annuale;
- tenere e conservare le scritture contabili ordinarie.

## 2.4 Regimi particolari

Tutti i soggetti che hanno realizzato nell'anno solare precedente un volume d'affari non superiore a euro 25.822,84 (**contribuenti minori**) determinano la base imponibile nella misura del 50% dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti.

È fatta salva la facoltà per i contribuenti minori di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

Ai fini degli adempimenti contabili i contribuenti minori, possono, in sostituzione del regime ordinario,

- certificare i corrispettivi incassati mediante il rilascio di ricevuta fiscale o scontrino fiscale manuale o a tagli fissi integrati con le indicazioni prescritte nel successivo paragrafo 3.2;
- numerare le fatture ricevute;
- presentare dichiarazione annuale dell'Iva;
- provvedere al versamento annuale dell'Iva tramite Modello F24;
- conservare i documenti aventi rilevanza tributaria secondo le disposizioni ordinarie.

L'opzione dovrà essere presentata in sede di dichiarazione annuale ed è vincolante per un quinquennio.

L'articolo articolo 74-quater comma 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevede, inoltre, particolari regimi per le **attività di spettacolo svolte in modo saltuario ed occasionale**, riassunte nella Tabella 6.

Gli obblighi di certificazione per tali soggetti sono analoghi a quelli previsti per i contribuenti minori.

**Tabella 6: Regime attività di spettacolo svolta in modo saltuario o occasionale**

ORGANIZZATORE	ADEMPIMENTI
Imprenditori che svolgono in modo abituale attività diverse da quelle di spettacolo ed in via saltuaria e occasionale manifestazioni spettacolistiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventiva comunicazione alla Siae</li> <li>• Certificazione tramite ricevuta o scontrino fiscale</li> </ul>
Soggetti che non esercitano abitualmente attività commerciale	Non rilevano ai fini IVA e non sono soggette all'obbligo di comunicazione alla Siae
Enti non commerciali che svolgono un'attività commerciale	Rilevano ai fini IVA solo se effettuate nell'ambito dell'attività commerciale svolta

Le associazioni senza scopo di lucro che, avendone i requisiti, abbiano optato per il regime contabile forfetario previsto dalla **Legge 398/1991** applicano ai proventi da attività spettacolistiche il medesimo regime.

### 3. Titoli di Accesso

#### 3.1 Certificazione dei corrispettivi con appositi misuratori fiscali e biglietterie automatiche

Dal 1° luglio 2003, dopo numerosi rinvii, i soggetti che esercitano in modo abituale l'organizzazione di attività spettacolistiche e di intratteni-

mento, sono obbligati a certificare i corrispettivi con l'emissione, all'atto del pagamento, di titoli di accesso emessi mediante l'uso esclusivo di appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate. Anche la proroga all'installazione degli apparecchi in presenza di particolari problemi tecnici alla loro fornitura è scaduta il 31 ottobre 2003.

**Tabella 7: Contenuti titoli di accesso**

a)	Natura dell'attività esercitata
b)	Data e ora dell'evento
c)	Luogo, impianto e sala dell'evento
d)	Numero e ordine di posto
e)	Natura, titolo ed ogni altro elemento identificativo dell'evento
f)	Corrispettivo per l'attività di intrattenimento o di spettacolo
g)	Ingresso gratuito, riduzione del prezzo e relative causali, avvenuto pagamento dell'imposta, dicitura "abbonato" ed estremi dell'abbonamento a data libera.
h)	Ammontare del corrispettivo incassato a titolo di preventivata
i)	Natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto delle prestazioni accessorie, complementari o comunque connesse, con separata indicazione dei corrispettivi
l)	Dicitura: "emesso per la vendita da parte di" con i dati identificativi del terzo distributore
m)	Stampa del sigillo fiscale

Per gli abbonamenti relativi all'attività di spettacolo, deve essere emesso un apposito titolo di accesso che contenga le indicazioni previste per l'ordinaria emissione del titolo con l'aggiunta della dicitura "abbonamento" e l'indicazione del numero delle prestazioni a cui lo stesso dà diritto.

Quando per fruire delle prestazioni contenute nel titolo di accesso si proceda all'invalidazione tramite separazione del documento, il titolo di accesso deve essere costituito da tante sezioni quante sono le prestazioni cui dà diritto e la sezione che resta al partecipante deve riportare tutte le indicazioni previste nel titolo di accesso.

Gli organizzatori e gli esercenti attività di intrattenimento o di spettacolo devono provvedere, a mezzo del misuratore fiscale ovvero della

biglietteria automatizzata ed emettere, a fine manifestazione, un **documento riepilogativo dell'incasso giornaliero**, distinto per sala od impianto ed evento, che riporti:

- l'incasso giornaliero, con l'indicazione dell'imponibile, delle imposte e delle relative aliquote con separata indicazione dei dati relativi agli incassi percepiti a titolo di "prevendita", per le prestazioni accessorie e per quelle comunque connesse;
- i corrispettivi degli abbonamenti e i relativi ratei giornalieri;
- l'indicazione del numero degli ingressi a pagamento, di quelli per i quali è avvenuto il pagamento dell'imposta, di quelli rilasciati gratuitamente, a riduzione e degli abbonati, con indicazione dell'ordine di posto.

Al termine di ciascun mese gli organizzatori e gli esercenti attività di spettacolo devono provvedere, sempre attraverso l'ausilio dell'apparecchiatura fiscale in dotazione, ad emettere un **riepilogo mensile** che riporti tutte le indicazioni previste per il titolo di accesso, nonché, per ciascun evento effettuato nel mese, il totale dei corrispettivi relativi ancorché questi siano stati incassati nei mesi precedenti.

Al fine dell'adempimento dell'obbligo di certificazione, i soggetti interessati, preventivamente, devono:

- presentare domanda di richiesta della carta di attivazione all'Agenzia delle Entrate, Direzione centrale amministrativa, a mezzo raccomandata A.R. ovvero a mano;
- consegnare personalmente copia della domanda di cui al punto che precede, all'Ufficio Siae competente in relazione all'ubicazione dell'unità centrale del sistema di emissione dei titoli di accesso.

Solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, la Siae provvederà a consegnare la carta di attivazione al richiedente.

### **3.2 Particolari casi di semplificazione della certificazione degli incassi**

Gli **enti non esercenti attività d'impresa** (non intestatari di Partita Iva) che organizzino occasionalmente attività di intrattenimento o di spettacolo sono esonerati dall'obbligo di emissione dei titoli di accesso.

Si ricorda che tali attività non rilevano, né ai fini Iva né ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.

Gli organizzatori sono tenuti a presentare alla Siae, prima dell'inizio dell'evento, una dichiarazione di effettuazione dell'attività ed, entro il quinto giorno successivo al termine della manifestazione, una dichiarazione recante gli elementi identificativi dell'evento e i corrispettivi percepiti.

Le associazioni senza fine di lucro che, svolgendo un'attività di natura commerciale, abbiano optato per l'applicazione del **regime forfettario previsto dalla legge 398/1991** sono esonerate dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali per le attività di intrattenimento erogate a favore dei soci.

In caso di svolgimento di attività di spettacolo ai fini Iva si applica il regime previsto dalla Legge 398/1991.

I **prestatori di attività spettacolistiche occasionali** che esercitino attività d'impresa (intestatari di Partita Iva) ma svolgano in modo abituale attività diverse da quelle di spettacolo ed intrattenimenti, qualora si trovino a svolgere, in via saltuaria e occasionale, manifestazioni spettacolistiche in alternativa all'installazione degli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, possono certificare i corrispettivi mediante rilascio di ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi.

Le medesime modalità di certificazione degli incassi sono applicabili ai soggetti che nell'anno solare precedente abbiano realizzato un volume d'affari non superiore a 25.822,84 euro, i cosiddetti **contribuenti minori**. Si ricorda che tale parametro fa riferimento alle sole attività di intrattenimento e spettacolo. Gli scontrini e le ricevute devono essere emessi con l'osservanza delle relative norme di riferimento ed integrandoli con le seguenti indicazioni:

- natura dell'attività;
- data e ora dell'intervento;
- tipologia del prezzo;
- ogni altro evento identificativo dell'attività effettuata.

Tali titoli devono essere annotati anche sulle distinte d'incasso ed annotati sul registro dei corrispettivi.

### 3.3 Emissione ed annullamento

I titoli di accesso sono emessi attraverso l'utilizzazione delle menzionate speciali apparecchiature fiscali al momento del pagamento del corrispettivo, anche nel caso in cui il titolo sia emesso e distribuito per conto dell'organizzatore da terzi che si avvalgano di apparecchiature idonee.

I titoli di accesso possono essere emessi anteriormente al pagamento del corrispettivo solo nel caso in cui siano consegnati dall'emittente ad un terzo per la successiva distribuzione; in tal caso i titoli devono indicare la dicitura: "emesso per la vendita da parte di" con l'indicazione dei dati identificativi del terzo, che provvede alla sua distribuzione.

Il titolo di accesso può essere annullato, tramite idonea registrazione, nel sistema automatizzato che ne ha permesso l'emissione, con descrizione anche della causale:

- a) in via generale entro il quinto giorno lavorativo successivo al momento iniziale dell'evento;
- b) immediatamente nel caso in cui il titolo di accesso sia emesso per errore, ma non ancora rilasciato;
- c) entro i termini di versamento delle imposte qualora l'evento non dovesse effettuarsi e sia previsto il rimborso dei corrispettivi.

Il titolo di accesso annullato, quale documento fiscale, deve essere conservato integro in tutte le sue parti.

### 3.4 Mancato funzionamento dei misuratori fiscali

Nel caso di mancato o irregolare funzionamento dei misuratori fiscali atti all'emissione dei titoli di accesso, gli esercenti le attività di spettacolo devono richiedere tempestivamente l'intervento di manutenzione avendo cura di annotare, nel libretto fiscale in dotazione dell'apparecchio, la data e l'ora della richiesta e, su apposito registro, l'inizio e la fine del periodo di mancato funzionamento, con l'esatta specifica del totale dei titoli di accesso manuali emessi, nelle more, distinti per evento e tipologia.

## 4. Agitabilità e contribuzione Enpals

---

### 4.1 L'Enpals

L'Ente Nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, Enpals, gestisce l'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dello spettacolo.

L'Enpals è regolato dal Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, con cui è stato istituito come ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica, e dal DPR 31 dicembre 1971 n. 1420 e dalla Legge 30 aprile 1969 n. 153.

Qualsiasi operatore dello spettacolo che svolga, anche in modo occasionale, un'attività di tipo artistico è tenuto all'iscrizione all'Enpals.

L'Enpals ha sede a Roma e sedi periferiche nei capoluoghi regionali.

A partire dal 10 ottobre 2000, tramite apposita convenzione, è stata sancita la collaborazione tra Enpals e Siae. Pertanto gli adempimenti, così come le informazioni, relative all'Enpals possono essere effettuati presso gli sportelli territoriali Siae.

Gli organizzatori di eventi che, con qualsiasi forma (lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo), ingaggino lavoratori dello spettacolo sono obbligati ad immatricolarsi ed a denunciare l'**inizio attività** presso l'Enpals tramite il Modello 032/U.

I medesimi organizzatori dovranno denunciare entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, oltre ai propri dati, l'elenco dei lavoratori occupati indicando per ciascuno la retribuzione giornaliera.

In caso di variazione rispetto alla denuncia iniziale il datore di lavoro ha cinque giorni di tempo per darne comunicazione all'Enpals, utilizzando il medesimo modello

Alla denuncia di attività dovrà essere allegato un Modello 048/AG **per ogni lavoratore** denunciato che non risulti già iscritto all'Enpals unitamente ad una fotocopia della carta d'identità.

Ad ogni lavoratore iscritto l'Enpals fornisce apposito **libretto perso-**

**nale** dove i datori di lavoro devono registrare i periodi di occupazione, l'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta ed i contributi versati.

La **retribuzione imponibile**, ai fini del calcolo dei contributi Enpals, è costituita da tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza della particolare tipologia di rapporto di lavoro instaurata.

La retribuzione giornaliera imponibile si ottiene dividendo i compensi percepiti per il numero delle giornate previste dal contratto o in base al numero delle giornate effettivamente svolte (massimo 26 giornate al mese).

La legge fissa un **importo minimo giornaliero** su cui calcolare il contributo (per il 2006: 40,62 euro).

Alla retribuzione imponibile si applicano le seguenti **aliquote**:

- lavoratore dipendente e collaboratore a progetto: 32,70%, di cui 23,81% a carico del datore di lavoro e 8,89% a carico dell'artista;
- lavoratore autonomo: 10,10%.

Il **versamento** dei contributi deve essere effettuato entro il 16° giorno successivo del mese successivo a quello di competenza tramite il modello F24 da presentare in banca o posta.

I datori di lavoro sono tenuti a presentare all'Enpals

- una denuncia mensile (Modello 031/R), contenente le somme dovute e versate all'Enpals, entro il 25° giorno del mese successivo al mese di competenza;
- una denuncia trimestrale (Modello 031/CM) relativa alle retribuzioni soggette a contribuzione e delle trattenute effettuate nell'arco del trimestre, entro il 25° giorno successivo al trimestre di riferimento (in caso di cessazioni dell'attività la denuncia deve essere effettuata entro il 5° giorno successivo a quello fissato per il versamento dei contributi).

In entrambi i casi il datore di lavoro dovrà trattenere una copia della denuncia.

Tutta la documentazione necessaria per l'inoltro di dichiarazioni, sia per i datori di lavoro che per i lavoratori dello spettacolo, è reperibile nella sezione "servizi" del sito [www.enpals.it](http://www.enpals.it)

## 4.2 Il certificato di agibilità

I datori di lavoro che impiegano operatori dello spettacolo sono obbligati a richiedere all'Enpals un certificato di agibilità al fine di garantire la regolarità o la capacità di assolvere i propri oneri contributivi relativi ai lavoratori impiegati.

La richiesta può essere presentata anche agli uffici Siae, a cui l'Enpals, tramite apposita convenzione, ha demandato le funzioni di sportello e controllo.

Il certificato contiene i nominativi dei lavoratori impiegati (dotati di una propria posizione contributiva presso l'Enpals), la loro retribuzione giornaliera, i luoghi di svolgimento dell'attività e le date di impegno; qualsiasi variazione deve essere comunicata ai medesimi uffici entro 5 giorni.

Il periodo di validità del certificato è limitato ad un evento o ad un periodo di programmazione documentato.

### Esenzione dal rilascio del certificato di agibilità

Nella Circolare 21 del 4 giugno 2002 l'Enpals indica alcuni soggetti esentati dall'obbligo di richiedere il certificato di agibilità e dal versamento dei contributi. Tra questi rientrano le associazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla Legge 266/1991 a condizione che non si riscontri una vera e propria attività imprenditoriale di spettacolo.

### Certificato di agibilità a titolo gratuito

La Circolare 21 del 4 giugno 2002 prevede che l'Enpals, in ipotesi del tutto eccezionale, rilasci un certificato di agibilità a titolo gratuito, vincolato ad un singolo evento, in presenza di una manifestazione artistica i cui proventi, dedotte le spese di allestimento e di organizzazione, siano interamente destinati a scopo benefico, sociale o solidaristico.

L'organizzatore dello spettacolo deve attestare la natura benefica, sociale o solidaristica della manifestazione e la totale assenza di qualsiasi forma di compenso, anche a titolo di rimborso spese non a piè di lista, per le prestazioni artistiche svolte dai lavoratori impegnati.

Anche i lavoratori dello spettacolo che svolgono prestazioni artistiche

nel corso della manifestazione devono attestare di non percepire alcun compenso.

Nella Circolare n. 27 del 6 agosto 2002 l'Enpals ha precisato che, al fine di monitorare le richieste, il certificato di agibilità gratuito è rilasciato esclusivamente dalle strutture periferiche dell'Enpals e non dagli Uffici Siae.

### **4.3 Gratuità delle prestazioni**

L'Enpals si è più volte espresso in merito al concetto di gratuità della prestazione.

In particolare l'ente ha ribadito che, in linea generale, la giurisprudenza tende sempre a presumere l'esistenza del lavoro subordinato tipico, ovvero a titolo oneroso, con l'applicabilità della relativa disciplina.

La gratuità della prestazione deve essere, quindi, rigorosamente provata da chi afferma la circostanza attraverso apposita documentazione probatoria e dimostrando la sussistenza di una finalità ideale alternativa rispetto a quella lucrativa.

Qualora gli operatori dello spettacolo eroghino effettivamente il loro servizio a titolo gratuito secondo le modalità previste dall'Enpals, è opportuno richiedere ai prestatori una dichiarazione da cui risulti la gratuità della prestazione erogata e la condivisione degli scopi perseguiti dall'ente organizzatore e dalla manifestazione.

## 5. La SIAE ed il diritto d'autore

---

### 5.1 Il diritto d'autore

Chiunque utilizzi pubblicamente, nell'ambito di qualsiasi forma di spettacolo o intrattenimento, riproduca e metta in commercio, sia gratuitamente che a pagamento, esemplari di opere protette dalla legge sul diritto d'autore deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte dei titolari dei diritti (legge 22 aprile 1941, n. 633). Le opere dell'ingegno sono protette dalla legge fino al termine di 70 anni dopo la morte dell'ultimo dei coautori.

Aderiscono alla Siae, volontariamente, autori, editori ed altri titolari di diritti d'autore, per tutelare economicamente le loro creazioni. Per le opere affidate alla amministrazione della Siae i permessi, le autorizzazioni e le licenze vengono rilasciati dalla Società per conto e nell'interesse dei titolari dei diritti.

In sostanza l'attività svolta dalla Siae riguarda:

- 1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate;
- 2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
- 3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.

I compensi richiesti per diritto d'autore non hanno, quindi, natura di tassa o di imposta ma costituiscono la retribuzione del lavoro intellettuale svolto dai creatori delle opere.

La Direzione Generale della Siae è a Roma ma è presente su tutto il territorio nazionale con filiali e mandatari.

La Siae ha stipulato numerose convenzioni con associazioni nazionali al fine di garantire ai loro associati il versamento di contributi calmierati in virtù degli specifici ambiti di attività (associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, partiti politici, pro loco, associazioni di categoria).

### 5.2 Dichiarazioni e autorizzazioni

La Siae è, inoltre, l'ente preposto al rilascio di particolari permessi, certificati e nulla osta per l'organizzazione di attività di spettacolo e intrat-

tenimenti o la gestione di particolari regimi.

### **Dichiarazione di effettuazione dell'attività (DEA)**

Gli organizzatori, in presenza di

- a) attività soggette all'imposta sugli intrattenimenti (come definiti nel capitolo 1),
- b) obbligo di richiedere al comune la Licenza di Pubblica Sicurezza (vedi capitolo 7.1),
- c) incassi rientranti nella base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti

devono presentare alla Siae, prima dell'inizio della manifestazione, apposita Dichiarazione di effettuazione dell'attività (DEA).

### **Comunicazione di effettuazione dell'attività**

Gli organizzatori di attività di spettacolo (come definite al capitolo 2) e di attività di intrattenimento non rientranti nella fattispecie precedentemente evidenziata devono presentare, prima dell'inizio della manifestazione, alla Siae competente in ragione del luogo ove la manifestazione avrà luogo, una Comunicazione di effettuazione dell'attività.

### **Diritto d'autore**

All'atto di comunicazione dell'esercizio di attività di intrattenimento e spettacolo gli organizzatori devono richiedere, tramite la compilazione del Modello I 16, il permesso per l'utilizzo di opere protette da diritto d'autore.

### **Opzione regime Legge 398/1991**

Le associazioni senza scopo di lucro, le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, per la gestione delle attività commerciali svolte, vogliono optare per il regime forfetario previsto dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, oltre all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, devono comunicare la loro opzione all'Ufficio Siae competente in relazione alla sede legale.

L'area utilizzatori del sito della Siae ([www.siae.it](http://www.siae.it)) contiene tutte le informazioni utili per la gestione delle autorizzazioni ed il versamento del diritto d'autore in funzione delle diverse tipologie di attività svolta (arti visive, cinema, letteratura, lirica e balletto, musica, teatro e opere radio-televisive).

### 5.3 Le funzioni di controllo

Dal 2000, con l'entrata in vigore della nuova normativa in materia di spettacoli ed intrattenimenti, la Siae ha progressivamente modificato le proprie funzioni da ente incaricato dall'erario della riscossione delle imposte (oggi versate direttamente tramite banca o posta) ad ente incaricato di svolgere funzioni di vigilanza anche per conto di altri enti.

Come già evidenziato, la Siae, a partire dal 10 ottobre 2000, tramite apposita convenzione, è stata incaricata di operare quale sportello territoriale dell'**Enpals** sia ai fini autorizzativi (rilascio del certificato di agibilità) che di controllo (trasmissione agli uffici dell'Enpals dell'eventuale verbale di constatazione).

Il 29 maggio 2002 la Siae ha siglato una convenzione con l'**Inps** concernente l'incarico di verificare, in sede di accertamento, il corretto versamento dei contributi di competenza dell'Istituto emettendo in caso contrario apposito verbale.

L'accordo con il **Ministero delle Finanze**, siglato il 24 marzo 2000 (D.M. 7 giugno 2000), conferisce alla Siae il potere di ispezionare il rispetto degli adempimenti previsti in materia di attività di spettacolo ed intrattenimenti nonché, in coordinamento e collaborazione con la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate, vigilare sulle associazioni senza scopo di lucro che per la gestione dell'attività commerciale svolta abbiano optato per il regime previsto dalla Legge 398/1991.

## 6. Attività particolari svolte in concomitanza di intrattenimenti e spettacoli

---

### 6.1 Esecuzioni musicali

Le esecuzioni musicali si intendono dal vivo (Circolare Agenzia delle Entrate 7 settembre 2000 n. 165/E) solo quando l'emissione avviene attraverso l'armonizzazione di suoni polifonici realizzati con l'uso diretto di più strumenti originali o con l'utilizzazione di strumenti strutturalmente polifonici, quali pianoforte, fisarmonica, chitarra, organo. Pertanto l'impiego di uno strumento musicale polifonico con un'orchestrazione

Tabella 8: Classificazione e trattamento delle esecuzioni musicali

TIPOLOGIA	DEFINIZIONE	IMPOSIZIONE
<b>MUSICA DIFFUSA</b>	Diffusione di musica di sottofondo durante le manifestazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• non è considerata attività di intrattenimento</li> <li>• IVA *</li> </ul>
<b>MUSICA NON DAL VIVO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operatore che utilizzi dischi o supporti analoghi</li> <li>• Cantante che usi basi musicali preregistrate</li> <li>• Intrattenimenti danzanti</li> <li>• Musica dal vivo di durata inferiore al 50% della durata complessiva della manifestazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• imposta sugli intrattenimenti (16%)</li> <li>• IVA *</li> </ul>
<b>MUSICA DAL VIVO</b>	Cantanti o complessi che si esibiscono con strumenti di qualsiasi genere, senza l'utilizzazione o con un utilizzo meramente residuale di supporti preregistrati, per oltre il 50% della durata della manifestazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IVA *</li> </ul>

\* imposta dovuta in presenza del pagamento di un biglietto di ingresso (aliquota 10% / 20% a secondo del tipo di spettacolo realizzato)

preordinata o preregistrata con imitazione o riproduzione di vari e diversi strumenti musicali (ad esempio il karaoke o il cantante con basi musicali preregistrate) è considerata alla stregua della riproduzione con dischi o supporti analoghi.

In caso di esecuzioni musicali e intrattenimenti danzanti svolti in parte con musica dal vivo è necessario calcolare il rapporto percentuale tra la durata dell'esecuzione dal vivo e l'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, in funzione dell'attività di intrattenimento.

## 6.2 Somministrazione di alimenti e bevande

Dal 1° gennaio 2002, data di entrata in vigore dell'articolo 52, comma 17, della Legge 448/2001 (Finanziaria 2002), in occasione di **sagre**,

**fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico** per la somministrazione di alimenti e bevande non occorre l'iscrizione al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la Camera di Commercio.

L'attività svolta in modo temporaneo durante le manifestazioni è comunque soggetta alla presentazione della denuncia di inizio attività al Comune di competenza.

Qualora le medesime manifestazioni avvengano per altre finalità l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande resta soggetta all'iscrizione al registro.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale da **organizzazioni di volontariato** iscritte ai registri previsti dalla Legge 266/1991 rientra tra le attività commerciali e produttive marginali (Decreto Ministeriale 25 maggio 1995).

In base all'articolo 8 della Legge 266/1991, i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato.

Le attività marginali devono essere svolte:

- in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato;
- senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, insegne elettriche, locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, marchi di distinzione dell'impresa.

### 6.3 Raccolte pubbliche di fondi

Il comma 3 lettera a dell'articolo 143 del testo Unico delle Imposte sui Redditi (Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) prevede che non concorrano alla formazione del reddito imponibile, ai fini Iva e delle imposte sui redditi, i fondi pervenuti ad enti non commerciali a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante **offerte di beni di modico valore o di servizi**

ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Tra i servizi erogabili possono rientrare anche attività di spettacolo

Per poter beneficiare della suddetta agevolazione, gli enti non commerciali per ogni raccolta pubblica di fondi effettuata, indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione realizzate.

## 7. Ulteriori autorizzazioni

---

### 7.1 Licenza di pubblica sicurezza

Per lo svolgimento di attività di spettacolo o intrattenimento

- effettuati in luoghi pubblici
- effettuati in luoghi aperti al pubblico nell'ambito di attività imprenditoriali (vale a dire da soggetti intestatari di Partita Iva)

deve essere richiesta una Licenza di Pubblica sicurezza ai sensi degli articoli 68 e 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, TULPS (Regio Decreto 773/1931).

L'autorizzazione ha il fine di garantire l'incolumità pubblica, l'ordine pubblico, la pubblica moralità e il buon costume.

L'articolo 19 del D.P.R. 616/1977 ha attribuito ai comuni ove ha luogo la manifestazione la competenza per il rilascio dell'autorizzazione.

I provvedimenti autorizzatori non sono richiesti se il **locale è privato** (anche se esposto al pubblico per l'accesso) e se nel locale, pur essendo aperto al pubblico, l'attività di spettacolo o di trattenimento viene effettuata in via non imprenditoriale, quindi senza scopo di lucro anche indiretto (assenza biglietti di ingresso, consumazioni a pagamento, propaganda di merci, ecc). In tali casi è sufficiente una comunicazione pre-

ventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Per gli spettacoli e gli trattenimenti nei **circoli privati**, a cui si accede da non soci con biglietto di invito, quando, per il numero delle persone invitate o per altre circostanze è da escludere il carattere privato della rappresentazione o dell'intrattenimento, occorrono i provvedimenti autorizzatori.

**Tabella 9: Definizione dei luoghi ove possono svolgersi eventi e manifestazioni**

<b>Luogo pubblico</b>	Luogo continuamente accessibile, di diritto o di fatto a tutti o un numero indeterminato di persone ed al quale è possibile accedere senza alcuna limitazione o condizione (strada, piazza, campagna, terreno privato non recintato, giardino pubblico ecc.)
<b>Luogo aperto al pubblico</b>	luogo accessibile al pubblico a certe condizioni imposte da chi esercita un diritto sul luogo medesimo (bar, cinema, teatro, negozio, pubblico esercizio, parti comuni di condomini, ecc.)
<b>Luogo privato</b>	luogo chiuso con limitazione dell'accesso a persone già nominativamente determinate o determinabili
<b>Luogo esposto al pubblico</b>	luogo che, pur non potendo essere considerato come luogo aperto al pubblico, sia situato in modo che dall'esterno si possa, in determinate condizioni, osservare quanto in esso si svolge (giardino privato, camera al piano terra con finestre).

## 7.2 Licenza per spettacoli e intrattenimenti

Qualora l'attività di spettacolo o intrattenimento venga svolta in modo continuativo, in luoghi pubblici o in luoghi aperti al pubblico o in strutture a tal fine realizzate, occorre richiedere apposita licenza al Comune. La consegna della licenza è subordinata all'esibizione, da parte dell'interessato, di dichiarazione di inizio attività e atti autorizzatori della Siae.

L'interessato può dare inizio all'attività richiesta, in base al principio del

**Tabella 10: Riepilogo degli adempimenti amministrativi per lo svolgimento di manifestazioni**

ATTIVITÀ	AUTORIZZAZIONE	ENTE PREPOSTO
Spettacoli	Autorizzazione inizio attività	Siae (vedi par. 5.2)
Prestazioni lavoratori dello spettacolo	Certificato di Agibilità	Enpals - Uffici Siae (vedi par. 4.2)
Somministrazione alimenti e bevande	Autorizzazione allo svolgimento	Comune
Somministrazione alimenti e bevande	Autorizzazione sanitaria dei locali	Asl
Impiego di sorgenti sonore, amplificate e non	Controllo inquinamento acustico	Asl
Occupazione suolo pubblico	Autorizzazione	Comune (Versamento taxa Tosap)
Chiusura totale o parziale di alcune strade	Autorizzazione	Comando di polizia municipale
Evento ad alta partecipazione di pubblico	Certificato di prevenzione incendi	Vigili del Fuoco
Affissione manifesti	Autorizzazione	Comune (Versamento taxa di affissione)

silenzio-assenso, dopo 60 giorni dalla presentazione della domanda (regolare e completa), qualora non sia stato comunicato, nel termine indicato, provvedimento di diniego.



## RIFERIMENTI DI LEGGE

---

### **Organizzazioni di volontariato e Onlus**

- [Legge 11 agosto 1991, n. 266](#) - Legge quadro sul volontariato
- [Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997, n. 460](#) - Disciplina delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale

### **Intrattenimenti e spettacoli**

- [D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640](#) - Imposta sugli spettacoli
- [D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633](#) - Istituzione e disciplina dell'imposta sul Valore Aggiunto
- [Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 60](#) - Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi
- [D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544](#) - Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti
- [Circolare Agenzia delle Entrate 7 settembre 2000 n. 165/E](#) - Riforma della disciplina fiscale relativa alle attività di intrattenimento e di spettacolo.
- [Circolare Agenzia delle Entrate 27 giugno 2003 n. 34/E](#) - Installazione degli apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei titoli di accesso per la certificazione dei corrispettivi delle attività di intrattenimento e delle prestazioni spettacolistiche

### **Enpals**

- [Decreto Legislativo del Capo Provisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388](#) - Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo
- [Legge 30 aprile 1969 n. 153](#) - Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale
- [D.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1420](#) - Norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita

dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

- Circolare Enpals n. 21 del 04 giugno 2002 – Il certificato di agibilità
- Circolare Enpals n. 27 del 06 agosto 2002 – Il certificato di agibilità. Precisioni

### **Siae**

- Legge 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- Legge 18 agosto 2000, n. 248 - Nuove norme di tutela del diritto d'autore



## Indice degli argomenti

### INTRATTENIMENTI E SPETTACOLI: NORMATIVA E ADEMPIMENTI

<i>Introduzione</i>	pag 2
<b>1. ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO</b>	pag 3
1.1 Definizioni	pag 3
1.2 Base imponibile	pag 4
1.3 Regimi particolari	pag 5
1.4 Adempimenti	pag 7
1.5 Il regime IVA sulle attività di intrattenimento	pag 7
1.6 Scorporo della base imponibile	pag 8
<b>2. ATTIVITÀ SPETTACOLISTICHE</b>	pag 9
2.1 Definizioni	pag 9
2.2 Il regime IVA	pag 10
2.3 Adempimenti	pag 12
2.4 Regimi particolari	pag 12
<b>3. TITOLI DI ACCESSO</b>	pag 13
3.1 Certificazione dei corrispettivi con appositi misuratori fiscali e biglietterie automatiche	pag 13
3.2 Particolari casi di semplificazione della certificazione degli incassi	pag 15
3.3 Emissione ed annullamento	pag 17
3.4 Mancato funzionamento dei misuratori fiscali	pag 17
<b>4. AGIBILITÀ E CONTRIBUZIONE ENPALS</b>	pag 18
4.1 L'Enpals	pag 18
4.2 Il certificato di agibilità	pag 20
4.3 Gratuità delle prestazioni	pag 21
<b>5. LA SIAE E IL DIRITTO D'AUTORE</b>	pag 22
5.1 Il diritto d'autore	pag 22
5.2 Dichiarazioni e autorizzazioni	pag 22
5.3 Le funzioni di controllo	pag 24
<b>6. ATTIVITÀ PARTICOLARI SVOLTE IN CONCOMITANZA</b>	pag 24
6.1 Esecuzioni musicali	pag 24
6.2 Somministrazione di alimenti e bevande	pag 25
6.3 Raccolte pubbliche di fondi	pag 26
<b>7. ULTERIORI AUTORIZZAZIONI</b>	pag 27
7.1 Licenza di pubblica sicurezza	pag 27
7.2 Licenza per spettacoli e intrattenimenti	pag 28
<b>RIFERIMENTI DI LEGGE</b>	pag 30

Il volume è stato chiuso in redazione nel marzo 2004